

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"
CENTRO DI STUDI EBRAICI

ARCHIVIO DI STUDI EBRAICI

I

ATTI DELLE GIORNATE DI STUDIO
PER I SETTANT'ANNI DELLE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA

NAPOLI, UNIVERSITÀ "L'ORIENTALE" - ARCHIVIO DI STATO
17 E 25 NOVEMBRE 2008

A CURA DI
GIANCARLO LACERENZA E ROSSANA SPADACCINI



Napoli 2009

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"
CENTRO DI STUDI EBRAICI

ARCHIVIO DI STUDI EBRAICI

I

ATTI DELLE GIORNATE DI STUDIO
PER I SETTANT'ANNI DELLE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA

NAPOLI, UNIVERSITÀ "L'ORIENTALE" - ARCHIVIO DI STATO
17 E 25 NOVEMBRE 2008

A CURA DI
GIANCARLO LACERENZA E ROSSANA SPADACCINI



Napoli 2009

SOMMARIO

7	<i>L'Archivio di Studi Ebraici</i>
	ATTI DELLE GIORNATE DI STUDIO PER I SETTANT'ANNI DELLE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA. NAPOLI, UNIVERSITÀ "L'ORIENTALE" - ARCHIVIO DI STATO, 17 E 25 NOVEMBRE 2008
11	Premessa
	Saluti e relazioni introduttive
15	LIDA VIGANONI
19	MARIA ROSARIA DE DIVITIIS
23	IMMA ASCIONE
25	GUIDO D'AGOSTINO
27	GAETANO COLA
29	FABRIZIO GALLICHI
33	PIER LUIGI CAMPAGNANO
	Studi
37	GIANCARLO LACERENZA, I precedenti delle leggi razziali nel mondo antico: analogie, differenze
47	ANNA FOA, Le discriminazioni antiebraiche nell'Europa medioevale e moderna
55	VALERIO DI PORTO, La legislazione razziale in Italia e in Germania: spunti per una comparazione
71	PAOLO VARVARO, L'ideologia della razza nel fascismo
93	FRANCESCO SOVERINA, Le leggi razziali del regime fascista: un capitolo imbarazzante della storia italiana

113	BRUNO DI PORTO, Gli ebrei d'Italia nell'età fascista e nella persecuzione
145	SUZANA GLAVAŠ, Leggi razziali e letteratura: <i>Caccia all'uomo</i> di Luciano Morpurgo
159	GABRIELLA GRIBAUDI, Le leggi razziali a Napoli
177	STEFANO LEVI DELLA TORRE, A settant'anni dalle leggi razziali del fascismo
	Testimonianze
189	TITTI MARRONE, Premessa
193	UGO FOÀ, Settembre 1938
197	BICE FOÀ CHIAROMONTE, «Mai più, per nessuno»
201	MIRIAM REBHUN, Inciampare nella Memoria
207	GUIDO SACERDOTI, «Ebreo o italiano?». Luoghi della memoria
211	SANDRO TEMIN, Fabio Temin negli anni delle leggi razziali, 1938-1943
219	INTERVISTA A LIA LEVI, di Silvio Perrella
	La mostra
225	RAFFAELLA NICODEMO, ROSSANA SPADACCINI, «... <i>francamente razzisti</i> ». <i>Le leggi razziali a Napoli</i> . Note a margine della mostra documentaria
243	I documenti

GIANCARLO LACERENZA

I precedenti delle leggi razziali nel mondo antico: analogie, differenze

La promulgazione delle leggi razziali in Europa è stata, com'è noto, esito di una convergenza di tensioni, interessi e circostanze – d'ordine sociale, culturale, politico, economico, religioso – accumulate almeno sin dalla fine del XIX secolo sulla spinta di uno specifico atteggiamento antiebraico proprio del periodo positivista; attitudine diversa dal viscerale antisemitismo cattolico e popolare che aveva contrassegnato i decenni e i secoli immediatamente precedenti e il cui momento iniziale si può ravvisare, volendo indicare una data, nel 1894 con l'*affaire* Dreyfus.¹

Il percorso che nel giro di pochi decenni conduce nel 1933 la Germania al varo delle prime misure legislative a carattere discriminatorio e, nel 1938, alle leggi razziali italiane – queste ultime significativamente precedute, l'anno prima, dalle norme sul “meticciato” nelle colonie² – è tuttavia anche il punto finale di un tragitto ideologico-legislativo iniziato molto tempo prima: un cammino non sempre coincidente con quello del semplice sviluppo storico dell'antisemitismo e dei suoi stereotipi, che peraltro troviamo già pronti all'uso nell'Egitto ellenistico e romano.³

¹ Per la mia relazione al convegno, di cui qui è riportato il testo, ho ripreso – apportandovi sostanziali integrazioni e modifiche – alcuni spunti e sezioni da G. Lacerenza, “Il mondo ebraico nella prima Età imperiale”, in G. Traina (a c.), *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, VI. *Da Augusto a Diocleziano*, Salerno, Roma 2009, 417-455; e “Il mondo ebraico nella Tarda antichità”, ivi, VII. *Da Diocleziano a Giustiniano* (in stampa), cui rimando per una più ampia panoramica sullo sfondo storico e culturale dei temi trattati in questa stessa sede.

² Su tale problematica rimando all'articolo di Valerio Di Porto in questo stesso volume.

³ In una letteratura ormai vastissima, mi limito a segnalare: N. Sherwin-White, *Racial Prejudice in Imperial Rome*, Cambridge U.P. 1967; L. Cracco Ruggini, “Pregiudizi razziali, ostilità politica e culturale, intolleranza religiosa nell'impero romano”, *Athenaeum* 46 (1968) 139-152; J.N. Sevenster, *The Roots of Pagan Anti-Semitism in the Ancient World*, Brill, Leiden 1975; J.L. Daniel, “Anti-Semitism in the Hellenistic-Roman Period”, *Journal of Biblical Literature* 98 (1979) 45-65; S.J.D. Cohen, “‘Anti-Semitism’ in Antiquity: The Problem of Definition”, in D. Berger (a c.), *History and Hate. The Dimensions of Anti-Semitism*, Jewish Publication Society, Philadelphia et al. 1986, 43-47; E. Gabba, “The Growth of Anti-Judaism, or the Greek Attitude Towards Jews”, in W.D. Davies, L. Finkelstein (a c.), *The Cambridge History of Judaism*, II. *The*

Non sono, infatti, le varie formulazioni normative di carattere antisemita, o meglio anti giudaico, presenti nel mondo antico che qui ci preme evidenziare. Ciò che invece entro questa sede può essere di un certo interesse osservare, nelle fonti legislative e non di cui disponiamo, sono due elementi particolari: a) la tipologia specifica delle misure discriminatorie pubbliche e private all'interno dei testi di carattere normativo del periodo imperiale e, segnatamente, tardoantico (su cui particolarmente ci soffermeremo); b) la presenza di un inizio di razzismo "biologico" – non siamo ancora a quello "scientifico" – negli scrittori ecclesiastici attivi nello stesso periodo.

Dopo la fine disastrosa della rivolte antiromane del 66 e la "guerra di Bar Kokhva" del 132,⁴ che conducono nel 135 alla fine di ogni velleità nazionale in Giudea e alla definizione del popolo giudaico come popolo diasporico – quantunque, almeno per qualche tempo (fino al 424 circa), regolato a distanza nei suoi problemi interni dall'autorità di un patriarca o "principe" (*nasi*) stanziato in Galilea⁵ – la presenza ebraica all'interno dell'impero romano costituisce un elemento eccentrico all'interno della normale compagine socio-territoriale, dal momento che si tratta di una

Hellenistic Age, Cambridge U.P. 1989, 614-656; N.R.M. de Lange, "The Origins of Anti-Semitism: Ancient Evidence and Modern Interpretation", in S.L. Gilman, S.T. Katz (a c.), *Anti-Semitism in Times of Crisis*, New York U.P., New York - London 1991, 21-37; Z. Yavetz, "Judaeophobia in Classical Antiquity: A Different Approach", *Journal of Jewish Studies* 44 (1993) 1-22; P. Schäfer, *Judaeophobia. Attitudes toward the Jews in the Ancient World*, Harvard U.P., Cambridge MA 1997 (trad. it. *Giudeofobia. L'antisemitismo nel mondo antico*, Carocci, Roma 1999); G. Lacerenza, "Stoltezza straniera. Forme di veicolazione dell'anti giudaismo nella prima età imperiale", in AA.VV., *Saggezza straniera: Roma e il mondo della Bibbia*, (Atti Conv. Verbania-Intra 2002) *Biblia*, Settimello 2004, 147-185.

⁴ Y. Yadin, *Bar-Kokhba. The Rediscovery of the Legendary Hero of the Last Jewish Revolt against Imperial Rome*, Random House, New York 1971; M. Hengel, *Die Zeloten. Untersuchungen zur jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von Herodes I. bis 70n. Ch.*, Brill, Leiden 1976² (trad. it. *Gli zeloti*, Paideia, Brescia 1996); G. Firpo, *Le rivolte giudaiche*, Laterza, Roma - Bari 1999; W. Eck, "The Bar Kokhba Revolt: the Roman Point of View", *Journal of Roman Studies* 89 (1999) 76-89; A.M. Berlin, J.A. Overman (a c.), *The First Jewish Revolt: Archaeology, History, and Ideology*, Routledge, London - New York 2002.

⁵ Facoltà del patriarcato era, fra l'altro, la riscossione anche dagli ebrei residenti in tutta la diaspora del contributo fiscale detto *ἀποστολή*, nonché la determinazione del calendario liturgico, che tutte le comunità ebraiche dovevano osservare e su cui ricevevano aggiornamenti da appositi inviati (*apostuli*). Sul patriarcato, O. Meir, *Rabbi Judah the Patriarch: Palestinian and Babylonian Portrait of a Leader*, Hakibbutz Hameuchad, Tel Aviv 1999 (ebr.); M. Goodman, "The Roman State and the Jewish Patriarch in the Third Century", in L.I. Levine (a c.), *The Galilee in Late Antiquity*, Jewish Theological Seminary of America, New York 1992, 127-139; M. Jacobs, *Die Institution des jüdischen Patriarchen*, Mohr Siebeck, Tübingen 1995; L.I. Levine, "The Status of the Patriarch in the Third and Fourth Centuries: Sources and Methodology", *Journal of Jewish Studies* 47 (1996) 1-32; S. Stern, "Rabbi and the Origins of the Patriarchate", *ivi*, 54 (2003) 193-215.

nazione senza Stato, la cui presenza all'interno già della sola Roma, per non parlare del resto d'Italia, è estremamente numerosa.⁶

La calibrazione dei rapporti con questa entità avviene, per un lungo periodo, esclusivamente sulla base delle necessità del momento: come già in passato – quando nel periodo tardo repubblicano e nella prima età giulio-claudia alcuni provvedimenti di espulsione dalla capitale mostrano tutti carattere di occasionalità e, comunque, effetti di breve o nessuna durata⁷ – le misure hanno solo motivazioni specifiche e mirano, in generale, a reprimere le eventuali possibilità di lesione all'ordine pubblico (come la riluttanza ad accogliere tutte le forme del culto imperiale, specialmente quelle sacrificali) o alla persona fisica: come nel caso del divieto di mutilazione genitale promulgato da Adriano verso il 130/131, pena la morte, in cui venne a rientrare per qualche tempo anche quello di circoncisione, non molto tempo dopo abrogato da Antonino Pio, il quale lasciò il permesso di circoncisione per gli ebrei, ma non per i loro schiavi (*Dig.* 48,8.11).

Anche la precedente soppressione dell'invio del mezzo siclo a Gerusalemme, antica consuetudine ben nota a Roma⁸ cui erano sottoposti tutti i maschi adulti, fu una conseguenza diretta della guerra contro la Giudea del 66-70: convertito l'obolo in tassa specifica per gli ebrei – il

⁶ Sulla Diaspora occidentale, come prime letture cfr. H. Solin, "Juden und Syrer im westlichen Teil der römischen Welt", in *ANRW* II.29.2 (1983) 587-789, 1222-1249; L.H. Feldman, M. Reinhold (a c.), *Jewish Life and Thought among Greeks and Romans: Primary Readings*, Fortress Press, Minneapolis 1996; J.M.G. Barclay, *Jews in the Mediterranean Diaspora: From Alexander to Trajan (323 B.C.E. - 117 C.E.)* T&T Clark, Edinburgh 1996 (trad. it. *Diaspora. I giudei nella diaspora mediterranea da Alessandro a Traiano*, Paideia, Brescia 2004); B. Isaac, A. Oppenheimer (a c.), *Studies on the Jewish Diaspora in the Hellenistic and Roman Periods*, Tel Aviv University - Ramot, Tel Aviv 1996; L.V. Rutgers, *The Hidden Heritage of Diaspora Judaism*, Peeters, Leuven 1998; M.H. Williams, *The Jews among the Greek and Romans: A Diasporan Sourcebook*, Johns Hopkins U.P., London - Baltimore 1998; A. Lewin (a c.), *Gli ebrei nell'impero romano. Saggi vari*, Giuntina, Firenze 2001; E.S. Gruen, *Diaspora: Jews amidst Greeks and Romans*, Harvard U.P., Cambridge MA 2002; M. Goodman, *Rome and Jerusalem: the Clash of Ancient Civilisations*, Allen Lane, London 2007.

⁷ Il provvedimento più antico, attuato verso il 139 dal *praetor peregrinus* Cornelius Hispalus, riguardava letteralmente il «rimandare a casa» (*repetere domos*) gli ebrei insieme agli astrologi (i «caldei») accusati di diffondere i loro riti fra i romani (*qui romanis tradere sacra sua conati erant*) o, nel caso degli ebrei, di diffondere il culto di «Giove Sabazio»: la causa varia nelle due epitomi della fonte, Valerio Massimo (I.3.3, in M. Stern, *Greek and Latin Authors on Jews and Judaism*, I, Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1974, n. 147). Meno certo è il provvedimento di espulsione per 4000 «discendenti di liberti» che sarebbe avvenuto nel 19 d.C., sotto Tiberio (Tacito, *Annali* 2.85; Svetonio, *Tiberio*, 36): a quanto sembra, il passo di Tacito si riferirebbe non solo ai proseliti del giudaismo, ma anche a quelli dei culti orientali in genere: cfr. L.V. Rutgers, "Roman Policy towards the Jews. Expulsion from the City of Rome during the First Century A.D.", *Classical Antiquity* 13 (1994) 56-74.

⁸ Cicerone, *Pro Flacco*, 28,67; Tacito, V.5.1. 15. Cfr. anche Strabone in Flavio Giuseppe, *Antichità giudaiche*, XIV.111-113, a proposito dell'Asia Minore. In generale, M. Pucci Ben Zeev, "Cosa pensavano i romani degli ebrei", *Athenaeum* 65 (1987) 335-359.

fiscus iudaicus, di cui era responsabile un *procurator ad capitularia Iudaeorum* – vide deviare i suoi proventi, inizialmente destinati alla ricostruzione del *Capitolium*, direttamente nelle casse imperiali; gli abusi nella sua esazione verificatisi sotto Domiziano furono infine interrotti nel 96/97 da Nerva.⁹ Non sarebbe d'altra parte corretto, né esatto, tralasciare il fatto che i Romani, sin da Giulio Cesare, garantirono a lungo ai giudei – in possesso o meno della cittadinanza – una notevole serie di privilegi, ossia di permessi ed esenzioni, su questioni di non secondaria importanza: come il permesso di riunione per culto, della circoncisione, l'esenzione da molte espressioni del culto tradizionale pubblico, per esempio nei confronti dell'imperatore, eccetera.¹⁰

Nel V libro delle *Historiae*, Tacito ha lasciato traccia evidente del disprezzo corrente per gli *instituta* giudaici, in cui sono «profane le cose che presso di noi sono sacre e, al contrario, sono lecite le cose a noi proibite» (*Hist.* V.4-5). Nel II secolo, però, almeno a Roma si fece forse fin troppo evidente l'attrazione di vari strati della società romana verso il giudaismo, attraverso il fenomeno dei cosiddetti “simpatizzanti”, quando non delle conversioni – frutto solo in parte del proselitismo giudaico – che determinò un visibile inasprimento dell'atteggiamento normativo: non tanto però nei confronti degli ebrei, quanto verso le conversioni e l'adozione degli usi “giudaici”.¹¹

Nel III secolo si assiste, sia pur entro un equilibrio precario, a un sostanziale assestamento della presenza ebraica nel mondo occidentale: la *Constitutio Antoniniana* del 212 – o Editto di Caracalla – attribuisce anche a tutti gli ebrei liberi la cittadinanza romana, e tale espansione di visibilità è testimoniata, fra l'altro, da una dilagante concessione di spazi destinati a

⁹ L.A. Thompson, “Domitian and the Jewish Tax”, *Historia* 31 (1982) 328-342; M.H. Williams, “Domitian, the Jews and the ‘Judaizers’: a Simple Matter of *Cupiditas* and *Maestas*?”, *Historia* 39 (1990) 196-211.

¹⁰ A. Linder, *The Jews in Roman Imperial Legislation*, Wayne State U.P., Detroit 1987; D. Slingerland, *Claudian Policymaking and the Early Repression of Judaism at Rome*, Scholars Press, Atlanta GA 1997; M. Pucci Ben Zeev, *Jewish Rights in the Roman World. The Greek and Roman Documents quoted by Josephus Flavius*, Mohr Siebeck, Tübingen 1998; A.M. Rabello, *The Jews in the Roman Empire: Legal Problems from Herod to Justinian*, Variorum, Aldershot - Burlington 2000; Id., “La situazione giuridica degli ebrei nell'impero romano”, in Lewin, *Gli ebrei nell'impero romano*, 125-159, specialmente 127-131; Id., “Modern Historiography on the Early Imperial Mistreatment of Jews”, in S.G. Pugliese (a. c.), *The Most Ancient of Minorities. The Jews of Italy*, Greenwood, Westport CT - London 2002, 35-50.

¹¹ Su conversioni e simpatie per il giudaismo a Roma e nell'impero, sulla cui entità gli storici hanno posizioni alquanto differenti, si vedano M. Stern, “Sympathy for Judaism in Roman Senatorial Circles in the Period of the Early Empire”, *Zion* 29 (1964) 155-167 (ebr.); W. Liebeschuetz, “The Influence of Judaism among Non-Jews in the Imperial Period”, *Journal of Jewish Studies* 52 (2001) 235-252; B. McGing, “Population and Proselytism: How Many Jews were there in the Ancient World?”, in J.R. Bartlett (a. c.), *Jews in the Hellenistic and Roman Cities*, Routledge, London - New York 2002, 88-106. Atteggiamento tipicamente “giudaizzante” risulta, per i parametri dell'epoca, la propensione al monoteismo, l'osservanza delle interdizioni alimentari e del riposo sabbatico.

usi comunitari, come sinagoghe e cimiteri, di cui resta ampia documentazione specialmente a Roma.¹² Tutto sembrerebbe procedere per il meglio: le sinagoghe romane attive sono almeno una dozzina e nelle epigrafi funerarie emerge il ritratto di una comunità multiforme e integrata, negli usi linguistici come nelle professioni; per quanto possano definirsi “integrati” i gruppi più o meno cospicui – nel caso degli ebrei, molto cospicui – dei numerosi “irregolari” presenti nella capitale.¹³

È solo nel IV secolo, tuttavia – ossia con il processo di ufficiale cristianizzazione dell’impero – che la situazione inizia a cambiare radicalmente. Se il cosiddetto Editto di Milano (o “di tolleranza”) del 313 sembra immerso in una situazione ancora fluida, nella sua apertura alle diverse componenti religiose dell’impero – di cui solo tre quelle principali: cristianesimo, paganesimo e giudaismo – nel giro di pochi decenni, nel 380, l’assurgere del cristianesimo a religione di Stato comporterà una progressiva infiltrazione degli interessi ecclesiastici e delle prospettive religiose anche nel campo legislativo: con il risultato, per gli ebrei, di un rapido deterioramento nella qualità della loro vita privata e sociale tramite l’introduzione degli *odiosa privilegia*, ossia specifiche misure discriminatorie fra ebrei e cristiani.

Gli intenti, seppure compromissori e utilitaristici, dell’Editto di Milano, svaniscono con l’entrata in vigore del *Codex Theodosianus*, che nel 439 mostra per la prima volta in maniera compiutamente organica, alla sezione 16.8 *De iudaeis, caelicolis et samaritanis* (Dei giudei, astrologi – i soliti caldei – e samaritani) la *summa* del progressivo cambio di prospettiva dell’impero, ora confessionale e cristiano, nei confronti, fra due altre realtà minoritarie, degli ebrei: inquadrati come *nefaria secta* e posti in una posizione incongrua e paradossale, che si potrebbe definire di “integrazione subalterna” nel suo prevedere una serie di limitazioni che investono la vita privata e la partecipazione, allo stesso tempo obbligatoria ma condizionata, alla vita pubblica.¹⁴

Già dal tempo di Antonino Pio (138-161) ammessi a ricoprire alcune cariche pubbliche, in particolare *honores* quali le magistrature municipali, gli ebrei ne furono dapprima allontanati, poi riammessi in età costantiniana (306-337) con differenze, tuttavia, nell’esonazione dai *munera*

¹² H.J. Leon, *The Jews of Ancient Rome*, Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1960; L.V. Rutgers, *The Jews in Late Ancient Rome. Evidence of Cultural Interaction in the Roman Diaspora*, Brill, Leiden 1995 (rist. 2000); S. Cappelletti, *The Jewish Community of Rome. From the Second Century B.C. to the Third Century C.E.*, Brill, Leiden - Boston 2006.

¹³ D. Noy, *Foreigners at Rome: Citizens and Strangers*, Classical Press of Wales, Duckworth 2000.

¹⁴ M. Dacy, “The Jews in the Theodosian Code”, *Australian Journal of Jewish Studies* 16 (2002) 52-76; H. Sivan, “Canonizing Law in Late Antiquity: Legal Constructs of Judaism in the Theodosian Code”, in M. Finkelberg, G.G. Stroumsa (a c.), *Homer, the Bible, and Beyond; Literary and Religious Canons in the Ancient World*, Brill, Leiden 2003, 213-255.

in cui, in maniera analoga ai ranghi cristiani, vennero favoriti patriarchi e *presbyteri* – ossia i membri del sinedrio – e, in misura minore, coloro che nella Diaspora partecipavano a vario titolo all'amministrazione del culto (*hierei, archisynagogi, patres synagogarum*).¹⁵ Sotto Teodosio I (379-395), mentre veniva ribadito il diritto all'esistenza dell'ebraismo, mai proibito dalla legge – *Iudaeorum sectam nulla lege prohibitam satis constat* (C.Th. 16.8.9), «non risulta che la setta giudaica sia mai stata vietata da alcuna legge» – gli ebrei erano richiamati ai loro obblighi verso le *curiae* cittadine proprio mentre, allo stesso tempo, si attuavano – anzi, aumentavano – le misure separatiste fra mondo cristiano e mondo ebraico: tramite il rigido divieto, per esempio, dei matrimoni misti, del 388 (C.Th. 3.7.2, 9.7.5) sul quale già esisteva un intervento di Costantino del 329 (C.Th. 16.8.6). Da tempo, peraltro, l'autorità imperiale ostacolava le conversioni dal cristianesimo all'ebraismo, già condannate in Occidente nel 339 da Costanzo II, quindi introducendo nel 357 il reato di apostasia: i cristiani passati al giudaismo, già perseguibili per le leggi contro la circoncisione, andavano incontro alla confisca dei beni e alla privazione di vari diritti, fra cui la capacità testamentaria (C.Th. 16.8.2, 4, 7).¹⁶

L'orientamento della legislazione imperiale cristiana nei confronti della presenza ebraica risulta quindi, al tempo di Teodosio II (408-450), sebbene fra le varie contraddizioni, teso a privare gli ebrei della loro autonomia e degli antichi privilegi, condizionandone lo spazio d'azione in base alle esigenze e agli scrupoli della maggioranza. Esempio di tale atteggiamento è nel divieto, dell'anno 425 e rivolto specialmente agli ebrei, di assistere a spettacoli nei giorni più santi o festivi del calendario cristiano: Pasqua, Pentecoste, Natale, Epifania (C.Th. 15.5.5). Se questa norma può essere stata giustificata, per così dire, da esigenze di ordine pubblico, inequivocabile è la proibizione, del 439, di erigere nuovi edifici sinagogali, potendosi solo restaurare, in caso di fatiscenza, quelli già esistenti: *ne qua iudaica synagoga in novam fabricam surgat, fulciendi veteres permissa licentia, quae ruinam minantur* (C.J. 1.9.18).

L'età di Giustiniano (527-565) già nella sua prima fase mostrò come sarebbero andate le cose, quando agli ebrei fu tolto l'ultimo baluardo di autonomia giurisdizionale, quella sugli affari religiosi (C.J. 1.9.8). L'ultima fase fu però ancora più significativa, dal momento che alcune delle leggi promulgate dopo la chiusura del *Codex Iustiniani* (le cosiddette *Novelle*) riguardavano direttamente gli ebrei.¹⁷ Senza considerare testi riguardanti

¹⁵ G. De Bonfils, *Omnes ... ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Cacucci, Bari 1998.

¹⁶ Ulteriori limiti al diritto ereditario furono sanciti sotto Teodosio II, specialmente a favore dei discendenti di ebrei che si fossero convertiti al cristianesimo (16.8.28).

¹⁷ A.M. Rabello, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1987-88. Anche per il periodo bizantino è utile la raccolta di A. Linder, *The Jews in the Legal Sources of the Early Middle Ages*, Wayne State U.P., Detroit 1998.

esclusivamente questioni religiose, quali la Novella 146 (anno 553) sull'ammissibilità del greco o di altri idiomi vivi nella liturgia sinagogale al posto dell'ebraico,¹⁸ vanno ricordate almeno le Novelle in cui si ribadirono o s'introdussero interdizioni più capillari, quali la possibilità di acquistare beni già parte del patrimonio ecclesiastico; o obblighi quali, ancora, gli incarichi onerosi presso le amministrazioni locali, pur essendo gli ebrei ormai da tempo esclusi dagli *honores* a essi collegati. Altro segno di degenerazione persino rispetto alle leggi di Teodosio, il divieto di avere schiavi cristiani (CJ. 1.10.2), il cui possesso in precedenza era consentito purché gli schiavi non venissero convertiti all'ebraismo (Ch.T. 16.8.29).

Conseguenza delle norme teodosiane e giustiniane, fu che non solo nei territori delle diocesi dell'impero bizantino e dei suoi ducati, ma anche in molte altre regioni dell'Europa occidentale, le autorità ecclesiastiche si sentirono in diritto di vessare gli ebrei residenti nel "proprio" territorio. Alcuni di tali soprusi divennero poi norme, o almeno rispettate consuetudini: fra queste, le prediche coatte nei giorni festivi; il divieto di mostrarsi in pubblico nel periodo pasquale, e specialmente nella Settimana Santa, sempre per non turbare l'ordine pubblico; di osservare il silenzio nello svolgimento dei riti sinagogali, pena la trasformazione della sinagoga in chiesa; di lavorare di domenica. Come dimostrano, fra l'altro, varie epistole di Gregorio Magno (591-604), ricorsi e proteste degli ebrei contro queste misure non mancarono, e in qualche caso ebbero persino successo:¹⁹ più spesso, tuttavia, esse si frantumavano contro il potere della Chiesa, nei cui fondamenti dottrinari si era intanto accumulata una considerevole letteratura "specializzata" – i *Contra Iudaeos* dei Padri della Chiesa – diretta esplicitamente non più solo contro il giudaismo come religione, ma contro gli ebrei come persone.

Alla pretesa ebraica di perseverare orgogliosamente in un ruolo che ormai, nella prospettiva dei primi Padri, era passato alla Chiesa, *verus Israel* nella storia della salvezza, si oppone inizialmente una letteratura che si avvale esclusivamente di argomenti scritturali e teologici: è l'atteggiamento riscontrabile nei testi più antichi, come il *Dialogo con il giudeo Trifone* di Giustino (100-162/168) o l'*Adversus Iudaeos* di

¹⁸ V. Colorni, "L'uso del greco nella liturgia del giudaismo ellenistico e la Novella 146 di Giustiniano", in Id., *Judaica minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Giuffrè, Milano 1983, 1-66 (già in *Annali di storia del diritto* 8, 1964); L.V. Rutgers, "Justinian's Novella 146 Between Jews and Christians", in R. Kalmin, S. Schwartz (a. c.), *Jewish Culture and Society under the Christian Roman Empire*, Peeters, Leuven 2003, 385-407.

¹⁹ S. Boesch Gajano, "Per una storia degli Ebrei in Occidente fra Antichità e Medioevo. La testimonianza di Gregorio Magno", *Quaderni Medievali* 8 (dicembre 1979) 12-43; E. Bammel, "Gregor der Grosse und die Juden", in AA.VV., *Gregorio Magno e il suo tempo*, II (XIX Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma 1990), Institutum Patristicum "Augustinianum", Roma 1991, 283-291; L. Giordano, *Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell'epistolario di Gregorio Magno*, (Quaderni di "Vetera Christianorum" 25) Edipuglia, Bari 1998.

Tertulliano (160-220).²⁰ A un certo punto, però, la trattatistica contro gli ebrei inizia a far ricorso ai più bassi argomenti, con l'obiettivo di rendere gli stessi ebrei non solo disprezzabili, ma odiosi, quando non addirittura ripugnanti: maestri in questo esercizio furono fra il IV e il V secolo Ambrogio (334/339-397), Gregorio di Nissa (335-395), Giovanni Crisostomo (344/354-407), Cirillo di Alessandria (370-444).²¹ Non si deve però credere che questi attacchi avessero una circolazione limitata, ristretta alle letture delle sole *élites* culturali, laiche ed ecclesiastiche, del loro tempo: al contrario, una parte considerevole di questi scritti proviene da omelie lette a folle di fedeli, spesso in occasione delle principali festività del calendario cristiano: il loro principale obiettivo era infatti non convincere le autorità, ma le masse, del nemico che a tutti i livelli – economico, religioso e sociale – si annidava dietro l'intollerabile presenza dei giudei.²²

Un raffronto fra le leggi relative al giudaismo del periodo romano e tardoantico e quelle discriminatorie degli anni '30 del Novecento, rivela la medesima struttura persecutoria, tendente a colpire sempre gli stessi elementi: interazione sociale, matrimonio, occupazione, limiti nelle manifestazioni della propria pratica religiosa, nel possesso dei beni, esclusione dai pubblici uffici, ad eccezione di quelli onerosi.²³ Nella vita quotidiana, un'altra analogia è tracciabile fra la diffusione della demonizzazione degli ebrei sostenuta nella tarda antichità dagli scrittori ecclesiastici, e la diffusione degli stereotipi antisemiti attraverso la saggistica di regime e i mezzi di comunicazione di massa, tesa a una demonizzazione solo apparentemente diversa degli ebrei e dell'ebraismo.

²⁰ È ancora indispensabile riferirsi a M. Simon, *Verus Israel. Etude sur les relations entre Chrétiens et Juifs dans l'Empire romain (135-425)*, de Boccard, Paris 1948 e ristampe.

²¹ J. Parkes, *The Conflict of the Church and the Synagogue: A Study in the Origins of Antisemitism*, Soncino, London 1934; L. Cracco Ruggini, "Pagani, ebrei e cristiani: odio sociologico e odio teologico nel mondo antico", in AA.VV., *Gli ebrei nell'Alto Medioevo*, (XXVI Settimana di Studi sull'Alto Medioevo), Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1980, 15-101; Ead., "Tolleranza e intolleranza nella società tardoantica: il caso degli ebrei", *Ricerche di Storia Sociale e Religiosa* 23 (1983) 27-44; J.G. Gager, *The Origins of Anti-Semitism. Attitudes Toward Judaism in Pagan and Christian Antiquity*, Oxford U.P. 1983; R.L. Wilken, *John Chrysostom and the Jews*, University of California, Berkeley 1983; Y. Chevalier, *L'Antisémitisme: le Juif comme bouc émissaire*, Cerf, Paris 1986 (trad. it. *L'antisemitismo. L'ebreo come capro espiatorio*, Istituto Propaganda Libreria, Milano 1991); W. Nicholls, *Christian Antisemitism: A History of Hate*, Aaronson, Northwale NJ 1995; G. Gardenal, *L'antigiudaismo nella letteratura cristiana antica e medievale*, Morcelliana, Brescia 2001; M. Ghiretti, *Storia dell'antigiudaismo e dell'antisemitismo*, Bruno Mondadori, Milano 2002, 42-59.

²² Per una recente messa a punto su questo genere di letteratura e i suoi sviluppi anche nei secoli VI-VIII, cfr. I. Aulisa, C. Schiano, *Dialogo di Papisco e Filone giudei con un monaco*, (Quaderni di "Vetera Christianorum" 30) Edipuglia, Bari 2005.

²³ Malgrado numerose inesattezze, un succinto ma chiaro quadro tipologico, esteso anche al medioevo, si troverà in S. Tozzini, "Legal Discrimination against Italian Jews: From the Romans to the Unification of Italy", in Pugliese, *The Most Ancient of Minorities*, 13-34, specialmente 18-30.

Una cospicua differenza sussiste, comunque, fra il periodo che ha attraversato l'applicazione delle leggi razziali e la difficile posizione degli ebrei nel mondo tardoantico, fra limitazioni giuridiche e odio teologico: nel mondo tardoimperiale da tale condizione subalterna si poteva uscire, ed essere reintegrati nei propri diritti, convertendosi al cristianesimo. Negli anni del nazifascismo neanche questa via di fuga sarebbe stata possibile.